

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

III.

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 GENNAIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedo :</b>		<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	24	Disposizioni a favore della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (647) . . . . .	34
<b>Comunicazioni del Presidente :</b>		PRESIDENTE . . . . .	34
PRESIDENTE . . . . .	24	RADI, <i>Relatore</i> . . . . .	34
<b>Per i lavori della Commissione:</b>		AUDISIO . . . . .	34
VICENTINI . . . . .	24	NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	34
PRESIDENTE . . . . .	24	Misura della tassa erariale da applicarsi ai trasporti merci con resa accelerata che si effettuano in servizio cumulativo interno tra le ferrovie dello Stato e le aziende concessionarie di ferrovie. (533) . . . . .	35
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>		PRESIDENTE . . . . .	35, 36
PRESIDENTE . . . . .	25	BIMA, <i>Relatore</i> . . . . .	35
<b>Proposta di legge di iniziativa regionale (Discussione e approvazione):</b>		TREBBI . . . . .	35, 36
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità e costituzione di un fondo per concessione di prestiti e mutui. (419). . . . .	25	<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	25, 28, 29, 30, 31, 32	Norme integrative della legge 2 gennaio 1958, n. 3, sulla liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione residuati. (591) . . . . .	36
COSSIGA, <i>Relatore</i> . . . . .	25, 29, 31, 32	PRESIDENTE . . . . .	36, 38, 39, 40, 41
BARDANZELLU . . . . .	28	GUERRIERI EMANUELE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	36, 38, 40, 41
RESTIVO . . . . .	28	AUDISIO . . . . .	38, 39, 40, 41
ANGELINO PAOLO . . . . .	28, 30, 31	ANGELINO PAOLO . . . . .	39
GUERRIERI EMANUELE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	29, 30, 31, 32	VICENTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	39, 40
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	30	TREBBI . . . . .	39, 40
POLANO . . . . .	30	BIMA . . . . .	40

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1959

**Proposta di legge (Discussione e rinvio):**

GAGLIARDI: Concessione di pensione straordinaria alla Signora Maria Reiser Bisio, vedova dell'ingegnere Attilio Bisio (242).	41
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	41
GUERRIERI EMANUELE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	41

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . .	41
----------------------	----

**La seduta comincia alle 10,15.**

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo l'onorevole deputato Marzotto.

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che partecipano alla seduta, a loro richiesta e senza voto deliberativo, per la discussione della proposta di legge n. 419 i deputati Bardanzellu, Berlin-guer, Pinna e Polano.

**Sui lavori della Commissione.**

VICENTINI. Data la presenza dell'onorevole Sottosegretario per il tesoro, mi permetto di fare un rilievo ed una raccomandazione.

Il rilievo riguarda una prassi stabilitasi da tempo e la cui inosservanza incide in senso negativo sulla disponibilità dei dati presso la nostra Commissione. Noi abbiamo sempre avuto a disposizione, presso la Segreteria della Commissione finanze e tesoro, gli stati mensili delle entrate di bilancio, al giorno 20 del mese successivo a quello della chiusura. Questa volta invece — e siamo al 13 di gennaio — la nostra Commissione non è ancora in grado di esaminare l'andamento delle entrate di bilancio al 30 novembre 1958.

Fatto questo rilievo, mi permetterei di raccomandare all'onorevole Sottosegretario al tesoro che venga rispettata la prassi in atto prima di questa Legislatura, in modo che non oltre il giorno 20 di ogni mese la Commissione finanze e tesoro abbia la possibilità di esaminare l'andamento delle entrate tributarie nel mese precedente. Ciò soprattutto per consen-

tire una visione aggiornata dell'andamento delle entrate in vista delle decisioni che la Commissione è chiamata a prendere in materia di nuovi impegni di spese attraverso proposte e disegni di legge che vengono sottoposti al suo esame.

PRESIDENTE. Convegno pienamente con quanto ha dichiarato l'onorevole collega Vicentini, e a questo proposito devo aggiungere il mio al suo rammarico. Fin dal mese di settembre feci presente al Ministro per le finanze — dato che questi « stati » della Ragioneria generale pervengono a noi attraverso un servizio che fa capo al Gabinetto del Ministro delle finanze — che eravamo in ritardo nella ricezione di questi elementi. Mi furono fatte delle eccezioni ed allora dovetti a mia volta ricordare che da quando la Commissione finanze e tesoro è stata costituita presso l'Assemblea costituente, ogni mese — al più tardi il giorno 20 — le erano sempre stati fatti pervenire questi documenti relativi al mese precedente. Sono dolente di dover dire che, malgrado le mie ripetute sollecitazioni, il Ministero delle finanze non mi ha fatto pervenire gli « stati » e prego quindi il collega onorevole Sottosegretario Natali di voler fare presente al Ministro che la mia richiesta non è stata tenuta in considerazione.

Per questo non soltanto mi associo alle considerazioni qui espresse dall'onorevole collega Vicentini, ma veramente esprimo il mio rinnovato rammarico e mi riservo di far presente alla Commissione eventuali ulteriori ritardi nell'invio di tali documenti. Si tratta, in sostanza, di un'unica copia del documento, che trovasi a disposizione di tutti gli onorevoli membri della Commissione nell'ufficio del Presidente. Aggiungo che il suo contenuto non è riservato in quanto la stampa finanziaria già esprime i suoi commenti in merito all'andamento delle entrate in rapporto alle previsioni fatte; il che rende ancor più evidente il nostro disagio per la mancanza del documento.

Anche a proposito della sede di riunione della nostra Commissione devo far presente che ho espresso le mie lagnanze per il continuo peregrinare cui la Commissione finanze e tesoro è costretta per le sue riunioni, pur avendo una sede propria. D'accordo nel cederla alla Commissione per il bilancio; ma questa concessione non deve estendersi ad altre commissioni, anche se si osserva che l'aula della Commissione finanze e tesoro è una delle più grandi, e quindi meglio si adatta alla riunione di eventuali adunanze di Commissioni riunite.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

**PRESIDENTE.** Comunico che l'onorevole Cossiga, relatore della proposta di legge n. 419 dovendo assentarsi, ha chiesto che venga invertito l'ordine del giorno nel senso di dare la precedenza nella discussione alla proposta di legge di cui è relatore.

Se non vi sono osservazioni in merito, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna: Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità, e costituzione di un fondo per concessione di prestiti e mutui (419).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 419, di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, concernente norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, relativa alla concessione di provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna, vittime della siccità, e costituzione di un fondo per la concessione di prestiti e mutui. Il provvedimento ha carattere di urgenza.

Il Relatore, onorevole Cossiga, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**COSSIGA, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi. La proposta di legge pervenuta al nostro esame è stata deliberata dal Consiglio regionale della Sardegna (su iniziativa della Giunta regionale in data 14 ottobre 1958) il 22 ottobre 1958 e sotto la stessa data è stata trasmessa alla Camera dei deputati. In merito una relazione della Commissione per il bilancio e le partecipazioni statali è stata svolta in Aula, ed è stata deliberata la presa in considerazione, con urgenza, della proposta di legge, che è stata definitivamente assegnata in sede legislativa alla nostra Commissione.

Su di essa è stato provocato il parere della Commissione permanente per l'agricoltura e della Commissione del bilancio le quali rispettivamente in data 12 e 17 dicembre 1958 hanno espresso il loro parere favorevole.

La proposta di legge in esame, su cui ho l'onore di riferire, mira a prorogare alcuni benefici provvisori di cui alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309 a favore degli agricoltori e dei pastori sardi colpiti dalla calamità

naturale della siccità e contemporaneamente mira a dare un chiarimento in merito ad una disposizione della stessa legge, senza la quale la legge stessa è rimasta assolutamente inoperante.

Quindi la legge 23 dicembre 1955, n. 1309, viene a costituire come un presupposto di questo nuovo provvedimento legislativo che stiamo esaminando e ne costituisce direi anche il presupposto causale perché i due motivi che hanno determinato da parte del Parlamento l'approvazione della legge n. 1309 ritengo possano essere invocati validamente anche per giustificare l'approvazione di questa proposta di legge.

Sarà opportuno ricordare brevemente quali sono stati i motivi che hanno portato all'approvazione della legge n. 1309. Nel 1954 la Sardegna è stata colpita da una siccità che in breve ha assunto aspetti di una vera e propria catastrofe; basti dire che in una regione come la Sardegna in cui circa il 98 per cento delle colture sono asciutte, si è avuta una riduzione delle piogge di circa un terzo, secondo i dati ufficiali. La siccità, globalmente considerata, è stata gravissima, ma soprattutto nel quadrimestre settembre-dicembre, tanto che non solo ha danneggiato la produzione, ma ha addirittura portato gravissimi danni all'agro-pastorizia dell'Isola. I calcoli che sono stati compiuti successivamente dagli organi periferici dell'amministrazione dello Stato hanno portato ad una valutazione dei danni arrecati in circa 17 miliardi e 998 milioni, di cui ben 11 miliardi e 827 milioni al patrimonio zootecnico, sia per moria di bestiame, sia per la diminuzione della produzione di latte e di carne del bestiame medesimo.

Considerato che in Sardegna il settanta per cento della produzione lorda regionale è costituita dalla produzione agricola e dalla pastorizia, si comprende come questa siccità veramente non abbia fiaccato soltanto un settore della economia isolana, ma tutta l'economia stessa.

L'amministrazione regionale prese allora l'iniziativa di un provvedimento di legge molto complesso nella sua struttura, che fu portato all'esame delle Camere in data 22 febbraio 1955 con il n. 1458; fu svolto in Aula ed attribuito alla competenza della Commissione per l'agricoltura e a quella finanze e tesoro che nominarono un comitato ristretto per la rielaborazione del progetto di legge, il che fu fatto tenendo presente che alcune delle disposizioni contenute nella proposta di legge regionale erano nel frattempo entrate in vi-

gore in forza della emanazione di un decreto-legge. Il testo così rielaborato fu presentato alla Commissione finanze e tesoro e a quella dell'agricoltura congiuntamente dopo che la Camera ebbe accolta la richiesta di attribuirlo a dette commissioni in sede legislativa. Questa legge che fu approvata dalla Camera il 17 dicembre 1955 e trasmessa lo stesso giorno al Senato e dal Senato approvata, fu promulgata il 23 dicembre 1955 e prese il n. 1309. Essa prevedeva delle forme di credito e soccorso per gli agricoltori, oltre alla riduzione di canoni di affitto di pascoli e terreni cerealicoli e stanziava 100 milioni di lire per la lotta contro il *cycloconium oleaginum*, malattia dell'olivo che si verifica appunto in seguito a prolungati periodi di siccità. In particolare la legge prevedeva:

1°) la concessione di prestiti di esercizio ad un tasso non superiore globalmente al 6 e mezzo per cento con un concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del 4 per cento; questo per rendere possibile alle aziende agricole di riprendere la produzione;

2°) per la ricostruzione delle aziende danneggiate gravemente la legge prevedeva da un lato la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa; e per il rimanente 50 per cento la concessione di mutui quinquennali ad interesse globale sempre non superiore al 6 per cento e con il concorso dello Stato nella misura già citata del 4 per cento.

Il fabbisogno finanziario fu stabilito in lire 6.600.000.000, e precisamente: 5 miliardi per la concessione di contributi; un miliardo e mezzo per il concorso nel pagamento degli interessi e 100 milioni per la lotta contro le malattie dell'olivo di cui si è già parlato.

Faccio notare che questo intervento dello Stato per complessivi 6 miliardi e 600 milioni fu previsto di fronte ad un danno effettivo di oltre 17 miliardi di lire.

La legge, ottima negli intendimenti, presupponeva però necessariamente — a parte la concessione dei contributi — l'intervento creditizio suppletivo da parte degli Istituti esercenti il credito agrario. Questo si rivelò però un presupposto sbagliato sia perché non vi era larga disponibilità di capitali — e nessun concorso fu fatto dallo Stato per questo intervento creditizio — sia per quella che è la rigidità dei criteri di affidamento degli Istituti di credito agrario, i quali, usi a richiedere una larga garanzia, ebbero una specie di titubanza a concedere crediti in questo campo tanto più che si trattava di concedere crediti ad aziende gravemente colpite dalla calamità, sì che maggiore si presentava per essi il ri-

schio. Tra l'altro il tasso al quale questi prestiti potevano essere concessi — 6 e mezzo per cento — era inferiore al tasso normale del credito agrario in Sardegna che è del 7 o 7 e mezzo per cento. L'analisi dei costi e degli interessi può far rilevare come l'investimento in questa attività, pur con il concorso dello Stato, sia considerato da queste aziende creditizie un intervento marginale; quindi si è verificata una remora, nell'applicazione della legge, all'intervento degli Istituti di credito.

L'unico settore in cui, ovviamente, la legge ha funzionato abbastanza bene è stato quello dei contributi: delle somme stanziare nei vari esercizi ed ammontanti a 5 miliardi, ne risultavano erogate per contributi 4 miliardi 922 milioni. Però anche qui vi sono state delle difficoltà da parte della Corte dei conti nella registrazione dei crediti e non sono state ammesse a contributo una serie di opere ammontanti a circa un miliardo. Praticamente la concessione del contributo è stata fatta non solo per la ricostruzione delle aziende, ma anche per dar modo all'azienda stessa di attrezzarsi contro il ripetersi delle calamità. Ora, le opere fino a questo momento escluse oppure le cui domande sono state tenute in sospeso, riguardano la costruzione di silos, fienili e muri di sezionamento per pascoli, opere essenziali soprattutto per la conduzione della pastorizia perché permettono alle aziende agro-pastorali la costituzione di scorte contro la siccità.

Di qui deriva il primo fine che si propone la proposta di legge in esame, quello di integrare la legge precedente nel senso che possano essere ammessi a contributo anche le opere di costruzione di fienili, silos e muri di sezionamento, opere necessarie per dare alle aziende pastorizie la possibilità di fronteggiare il pericolo della siccità.

Invece la legge non trovò applicazione per quanto riguarda la concessione di mutui quinquennali che dovevano coprire quella parte delle spese di ridimensionamento delle aziende che non era coperta da contributi. Sì, è vero, furono erogati mutui che non possiamo classificare di miglioramento, ma di costruzione, per 188 milioni; non perché non vi fosse bisogno di una somma ben maggiore — non bisogna dimenticare che vi è stata una richiesta globale, fra contributi, mutui e prestiti, di 49 miliardi — ma per una errata norma del Regolamento di esecuzione della legge il quale prevede che lo Stato possa versare le somme previste come concorso nel pagamento degli interessi, solo dopo che l'interessato abbia esibito un certificato dell'Ispetto-

rato agrario attestante il collaudo dell'opera finita. Ciò non era possibile il concorso nel pagamento degli interessi dei mutui di ricostruzione delle aziende se non una volta che l'azienda stessa fosse stata ricostruita. Questa disposizione ha impedito praticamente alla legge di funzionare. Naturalmente, attraverso l'intervento dell'amministrazione regionale, si è trovata una scappatoia, cioè lo sconto del contributo che ne riduceva l'ammontare al 70-80 per cento e con un tasso ordinario del 7-8 per cento e con tutte le spese a carico, anziché al tasso privilegiato stabilito dalla legge.

Nel campo dei prestiti di esercizio, la situazione apparve migliore ma qui si presentò subito un problema molto grave. La legge prevedeva infatti che i prestiti avessero una durata biennale; alla scadenza però del primo anno gli Istituti di credito affermarono che i mutuatari dovevano restituire la metà del prestito ottenuto; e questo in seguito al parere autorevole — per quanto espresso non in forma ufficiale — della Banca d'Italia e del Tesoro.

In questo modo gli agricoltori, che avevano il diritto di contare su di un prestito biennale, si sono trovati nella necessità di rifondere la metà della somma ricevuta dopo un anno. Naturalmente anche qui la scappatoia ha funzionato e si è verificato il solito rinnovo a tasso normale e per il 60-70 per cento della somma. Ora siamo arrivati alla scadenza e purtroppo ci ritroviamo in una situazione di sospesi che si aggira sui due miliardi e che denota chiaramente che la percentuale delle insolvenze è superiore a quella normale. Abbiamo la sensazione di essere giunti, per quanto riguarda gli indebitamenti in agricoltura, ad una posizione di rottura e se veramente pretendremo il risarcimento totale di questi prestiti, certamente fiaccheremo in maniera decisiva moltissime aziende agro-pastorali, quelle più piccole sulle quali il costo del denaro incide maggiormente sui costi generali della produzione.

Per ovviare a ciò la legge si propone di prorogare per un biennio le scadenze dei « prestiti della siccità ».

Erano state preventivate, per il concorso nel pagamento degli interessi, somme per circa un miliardo e mezzo. Ora risulta che, praticamente, di questa somma sono stati utilizzati solamente 133 milioni. Purtroppo il grande divario esistente fra la spesa prevista e quella effettuata non è dovuto ad un errore di calcolo dell'amministrazione, bensì al fatto che vi è stata scarsa possibilità di erogazione di capitali da parte degli Istituti di credito, dovuta da un lato alla mancanza di capitali

e dall'altro a quelle difficoltà tecniche che i detti Istituti hanno per compiere operazioni di questo genere; sia per il basso tasso di interesse sia perché i criteri di affidamento, che sono già rigidi, lo diventano di più di fronte ad aziende danneggiate le cui capacità produttive sono quindi ridotte.

Quindi il divario fra la spesa preventivata e quella effettiva, fra interventi creditizi richiesti ed effettuati, dimostra chiaramente come il difetto della situazione debba essere individuato nella mancanza di capitali da poter destinare al credito agricolo.

Per questo la proposta di legge in esame prevede la costituzione di un fondo di rotazione per la concessione di mutui e prestiti agli agricoltori della Sardegna; fondo di un miliardo la cui spesa è interamente coperta attraverso la riduzione degli stanziamenti già operati. Infatti, calcolando su capitali rispettivamente di lire 3.308.223.440 e lire 2 miliardi 128.894.329 per il primo ed il secondo anno, il contributo dello Stato per interessi calcolato al 4 per cento, ne deriva che le somme necessarie per il concorso statale negli interessi dei prestiti ammontano rispettivamente a lire 132 milioni 328.937 e lire 85.155.773 alle quali aggiungendo la spesa dello Stato per il servizio quinquennale dei mutui per quelli finora erogati, in lire 14.160.604 ne deriva che il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei prestiti e dei mutui non può superare la complessiva somma di lire 231.645.314.

In conclusione, pertanto, allo stato attuale potrebbe prevedersi che agricoltori e pastori sardi colpiti dalla siccità non verrebbero a beneficiare di una somma ragguardevole quale è quella risultante dalla disponibilità iniziale di un miliardo e mezzo che, sia pure decurtata di 232 milioni circa come sopra, rimarrebbe in gran parte disponibile e precisamente per non meno di lire un miliardo e 268 milioni. Dalla corrispondente riduzione di questo stanziamento la legge in esame prevede appunto di ricavare la somma necessaria alla costituzione del fondo di rotazione previsto all'articolo 4.

Debbo dire fin da ora che mi permetterò di presentare due emendamenti che illustro fin da ora:

1°) anzitutto bisogna tener presente che gli Istituti di credito, nonostante gli interventi operati dall'amministrazione regionale e dai Ministeri del Tesoro e dell'agricoltura, hanno fatto pressioni, alla scadenza dei prestiti, agli agricoltori, per il pagamento nonostante si ventilasse qualche proposta di rinvio, ed in molti casi hanno accordato dei rinnovi che

ovviamente sono stati fatti a condizioni normali. Altri agricoltori non hanno invece voluto né pagare né rinnovare. Così abbiamo da una parte un gran numero di effetti in sofferenza di persone che non hanno pagato, e contro le quali non è stata esperita alcuna procedura esecutiva, data l'esistenza della proposta di legge ora in esame; mentre per contro abbiamo un certo numero di debitori che hanno concordato un rinnovo a condizioni ovviamente più onerose di quelle previste nel prestito originario.

Ora, il mio emendamento mira praticamente a far beneficiare del disposto della legge in esame non solo coloro che non hanno pagato alla scadenza, ma anche coloro che hanno effettuato il rinnovo a condizioni più onerose;

2°) il mio secondo emendamento, sotto forma di articolo aggiuntivo, si riferisce all'entrata in vigore della legge, una volta approvata dal Parlamento. Dato ormai che tutte le scadenze dei debiti sono maturate, che questa proposta di legge risale al mese di ottobre e l'attesa per la sua entrata in vigore è notevole, il mio emendamento propone la sua immediata entrata in vigore anziché attendere i termini previsti dalla legge dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Nel chiudere questa mia breve relazione, ritenendomi a disposizione degli onorevoli colleghi per ulteriori chiarimenti, mi auguro che la proposta di legge, coi due emendamenti da me proposti, ottenga una sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dopo l'esauriente relazione dell'onorevole Cossiga, dichiaro aperta la discussione generale.

BARDANZELLU. Non entro in merito ai dettagli già così bene esposti dal collega onorevole Cossiga e mi limito a richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla importanza di questa legge nei riguardi della popolazione sarda colpita da questa sciagura silenziosa che bisogna vivere per comprenderla in tutta la sua tragicità. L'onorevole Cossiga ha illustrato esaurientemente la proposta di legge che io raccomando in modo particolare alla benevola considerazione degli onorevoli colleghi di questa Commissione.

RESTIVO. Non posso che essere favorevole alla proposta di legge illustrata con motivi chiari e significativi dall'onorevole collega Cossiga. Vorrei però trarre occasione da quanto ha detto l'onorevole Relatore per rivolgere al Governo una viva preghiera: di considerare anzitutto la notevole differenza fra la entità dei mutui richiesti per la ricostruzione

(49 miliardi, mi pare) e la cifra estremamente ridotta di quelli erogati.

Non c'è dubbio che l'incremento nel campo dell'agricoltura si può agevolare soprattutto con forme creditizie; ma è un fatto che molte leggi che prevedono sovvenzioni nel campo creditizio urtano nella loro applicazione pratica contro difficoltà che lasciano chiaramente intuire uno sfasamento fra la norma legislativa e la sua applicazione pratica: difficoltà che rivelano un certo teoricismo nella concezione della norma e una mancanza di capacità di adeguamento negli organi esecutivi, compreso il nostro sistema bancario. Ora il Governo dovrebbe cercare di istituire un convegno tecnico che, pur lasciando a questa forma di intervento il suo carattere precipuo, riesca a superare queste difficoltà formali in modo che la legge diventi realmente operante e la sua applicazione corrisponda allo scopo che il legislatore si era prefisso con la sua approvazione.

ANGELINO PAOLO. A nome del gruppo socialista dichiaro di essere favorevole alla approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Anzitutto concordo con le osservazioni del collega onorevole Restivo, che a sua volta si è riferito a quelle dell'onorevole Relatore, e che ritornano ogni qual volta si tratta di provvedimenti del genere di quello che è oggi all'esame della nostra Commissione. Mi associo pertanto alle sue considerazioni.

Non posso fare a meno di esternare un dubbio di carattere formale. L'articolo 6 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, dispone la concessione di un concorso statale nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 4 per cento, per i prestiti e i mutui previsti dall'articolo 1; e precisamente: 300 milioni per l'esercizio 1955-56; 500 milioni per il 1956-57; 400 milioni per il 1957-58; 200 milioni per il 1958-59 e 100 milioni per il 1959-60: in totale un miliardo e 500 milioni.

Ora, il disegno di legge che stiamo esaminando dice all'articolo 4 che viene istituito un fondo di « Anticipazione per mutui ». Si tratta dunque di un movimento di capitali alla cui copertura si dovrebbe provvedere riducendo di pari importo gli stanziamenti previsti all'articolo 6 concernente una spesa effettiva. Non mi sembra tecnicamente corretto attingere dalla riduzione di una spesa per coprire un movimento di capitali.

Seconda osservazione, non soltanto di pura forma: noi andiamo ad incidere oggi su stanziamenti di spesa riferentisi ad esercizi trascorsi: il primo di essi — infatti — è dell'eser-

cizio finanziario 1955-56. Ora ricordo di aver inteso, nelle dichiarazioni del Ministro del tesoro, che il rendiconto dell'esercizio 1955-1956 è ormai ultimato e il suo esame era in corso presso la Corte dei conti. Evidentemente incidendo su un esercizio già trascorso da tempo, noi istituimo una prassi che dovremmo essere i primi — come Commissione finanze e tesoro — a non accettare. Forse si potrebbe ovviare all'inconveniente iniziando la riduzione della spesa dall'esercizio 1957-1958, ma allora si raggiungerebbe la cifra di 700 milioni e non di un miliardo come richiesto, per l'istituzione del fondo: bisognerebbe quindi indicare nella legge la fonte per il reperimento dei rimanenti 300 milioni.

una prassi che dovremmo essere i primi — come Commissione finanze e tesoro — a non accettare. Forse si potrebbe ovviare all'inconveniente iniziando la riduzione della spesa dall'esercizio 1957-58, ma allora si raggiungerebbe la cifra di 700 milioni e non di un miliardo come richiesto, per l'istituzione del fondo: bisognerebbe quindi indicare nella legge la fonte per il reperimento dei rimanenti 300 milioni.

Ho fatto queste osservazioni affinché esse rimangano consacrate negli atti della nostra Commissione: sia ben chiaro però che non intendo costituire qualsiasi preclusione alla approvazione della proposta di legge che tende a rendere effettivamente operante una legge che doveva essere efficace tre anni fa, quando fu approvata.

Per ultimo vorrei fare un'altra domanda all'onorevole Rappresentante del tesoro, a puro titolo di mia cognizione. Come possono essere ancora presi in considerazione, come oggetto per commutazione di scopo, stanziamenti di tre esercizi fa, se la legge sulla contabilità dello Stato stabilisce che qualora le spese previste non siano impegnate, gli stanziamenti relativi passano ad economia?

**GUERRIERI EMANUELE, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Mi pare che le giustissime osservazioni del Presidente abbiano una importanza non marginale, ma pratica e tali da preoccuparci seriamente per quanto riguarda l'ammissibilità dei testi degli articoli 3 e 4 della proposta di legge. Secondo me esiste una preclusione di carattere legislativo nell'articolo 36 della legge sulla contabilità generale dello Stato nonché negli articoli 336 e seguenti del Regolamento.

In sostanza, anche se lo Stato ha versato alla Regione sarda solamente 200 milioni dei fondi previsti all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, i fondi eccedenti il cui

stanziamento era previsto in vari esercizi, sono stati portati a residui, e come tali non possono essere utilizzati se non per lo scopo per il quale originariamente erano stati impegnati, mentre con la proposta di legge in esame si propone di costituire un fondo di manovra trasferendo dei fondi, che costituiscono spese effettive, a movimento di capitali.

Vorrei aggiungere ancora che non è affatto accertato che il risparmio effettivo sulla spesa di cui all'articolo 6 sia di oltre un miliardo, perché rimane ancora da calcolare il contributo sui mutui quinquennali concessi e non ancora erogati.

**COSSIGA, Relatore.** Vorrei chiarire che nel regolamento è prevista una scadenza, e perciò è stato dato un termine per l'apertura di nuove operazioni di mutuo. Quindi non vi è possibilità di richiedere nuovi termini attraverso questa legge: si tratta quindi esclusivamente — al momento attuale — di rinnovi.

Ora, il meccanismo attraverso il quale lo Stato concorre al pagamento degli interessi sui mutui contratti è tale — data la possibilità di controllo delle spese presentate dalla Regione, attraverso l'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura — da consentire una precisione massima nel calcolo delle erogazioni anche future; quindi l'avanzo di oltre un miliardo citato nel corso della mia relazione appare effettivo e non suscettibile di variazioni tali da compromettere l'istituzione del fondo proposto all'articolo 4 della proposta di legge.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Presidente, convengo che stiamo trasferendo a movimento di capitali una cifra rappresentante spese effettive; tuttavia il passaggio al Tesoro delle somme per spese non effettuate è possibile quando la previsione si è dimostrata superiore alla effettiva necessità in un determinato settore. Qui invece si tratta in sostanza di un altro modo di affrontare la stessa spesa che non è stata effettuata per le note difficoltà.

**PRESIDENTE.** Debbo ancora confermare che, pur essendo le mie eccezioni non di pura forma, convengo nella opportunità del provvedimento e nella sua urgenza, in quanto si tratta di aiuti disposti fin dal 1955 e per i quali viceversa coloro che dovrebbero beneficiarne sono ancora in attesa.

Col provvedimento in esame siano nello spirito della disposizione originaria. Tuttavia vi è una questione di stile di lavoro che non deve essere dimenticata, anche se nel caso specifico si può addivenire a eccezione.

L'ultima considerazione dell'onorevole collega relatore si riferisce all'ultimo comma

dell'articolo 36, il cui spirito può dargli ragione, mentre la lettera cambia: « i residui passivi della parte straordinaria (e noi siamo in sede di parte straordinaria) possono essere mantenuti in Bilancio fino a che permane la necessità della spesa per cui gli stanziamenti vennero istituiti ed in ogni caso non oltre il quinto esercizio successivo ».

Ora la necessità per cui gli stanziamenti vennero istituiti permane, quindi la materiale disponibilità per la costituzione del fondo può essere ammessa. Certo si tratta di un modo non molto felice per procurare una copertura; e siccome questo non è il primo caso che si presenta pregherò il Presidente della Commissione Bilancio Pella affinché sia possibile esaminare insieme le recenti interpretazioni dell'articolo 81; ed è mia intenzione che qualche seduta particolare della Commissione sia dedicata esclusivamente a questo problema. Ad ogni modo il mio intervento va inteso nel senso che non mi oppongo affatto — nel caso in esame — al sistema escogitato per procurare la copertura; ma esso deve costituire una eccezione e non la regola.

**GUERRIERI EMANUELE**, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Mantengo le riserve già fatte, pur rimettendomi alle decisioni della Commissione.

**ANGELINO PAOLO**. Penso che per ovviare a questa difficoltà si potrebbe reperire il miliardo per la costituzione del fondo di cui all'articolo 4 nel capitolo 734 della spesa del Ministero del tesoro proprio nella categoria movimento di capitali, capitolo che prevede stanziamenti per i provvedimenti legislativi in corso.

**PRESIDENTE**. Il capitolo 734 prevede stanziamenti in relazione a destinazioni già accertate in precedenza e quindi non è possibile — a meno di lasciare scoperti altri stanziamenti — imputargliene dei nuovi.

**MANNIRONI**, *Sottosegretario di Stato per le Finanze*. Debbo dire anzitutto che, per quanto riguarda il Ministero delle Finanze non ci sono obiezioni di massima da sollevare all'approvazione della proposta di legge. Debbo tuttavia proporre un emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 1 dove si parla di privilegi. Infatti il decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, di cui si parla nel comma stesso, venne promulgato quando ancora era in vigore il vecchio codice del 1865 nel quale non erano previste norme particolari per il credito agrario. Senonché dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice civile vigente, si deve ritenere superato il decreto-legge citato ed assorbito interamente dall'arti-

colo 2778 che dà un ordine preciso a tutti i privilegi stabilendo, al n. 2, che vengono in secondo grado i crediti degli Istituti esercenti il credito agrario.

La mia proposta di soppressione, quindi, non è intesa a negare il diritto degli Istituti di credito agrario, ma è volta semplicemente ad ottenere una maggiore precisazione legislativa, dato che l'articolo 2778 del Codice civile assicura agli istituti di credito agrario un privilegio che viene immediatamente dopo le spese di giustizia.

A titolo personale vorrei aggiungere poche parole in merito alla costituzione del fondo di cui agli articoli 3 e 4 della proposta di legge.

In sostanza lo spirito della proposta è questo. Si è detto: con la legge del 1955 si sono stanziati millecinquecento milioni per un determinato fine. Questa somma non è servita allo scopo per il sorgere di tutti gli ostacoli illustrati dall'onorevole Relatore. E allora giacché la somma appositamente stanziata non ha potuto essere utilizzata per il fine al quale era stata destinata, si è ritenuto molto opportuno fare in modo che essa rimanesse in ogni modo disponibile per l'agricoltura sarda danneggiata dalla siccità.

E anche se effettivamente si viene trasformando in movimento di capitali uno stanziamento originariamente previsto per spese effettive, a me pare che non debba scuotersi l'edificio dello Stato per questo, né si verrebbe a modificare la legge sulla contabilità generale dello Stato dato che l'articolo 36, già letto dall'onorevole Presidente, offre una scappatoia.

**POLANO**. Udite le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario Mannironi, credo siano fondate e confermate la possibilità e la necessità dell'approvazione di questo provvedimento di legge; quindi dichiaro che il mio gruppo voterà a favore della proposta di legge per favorire la categoria interessata e che da anni attende.

Il mio gruppo è favorevole anche all'emendamento soppressivo presentato dal Sottosegretario Mannironi.

**GUERRIERI EMANUELE**, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Prego la Commissione di voler meditare sulle conseguenze che possono scaturire dall'approvazione di questa proposta di legge. Qualunque cosa si dica, non mi pare si possa vittoriosamente contrastare che la reimmissione nel bilancio sotto forma di movimento di capitali di somme a suo tempo stanziata per spese effettive e portate a residui è in netto contrasto con la legge sulla contabilità generale dello Stato.



Si vuole modificare la legge? A me pare che non si possa modificare incidentalmente e implicitamente una norma fondamentale della legge sulla contabilità dello Stato. Penso che approvando la proposta così com'è formulata, la questione risorgerà quando il provvedimento passerà all'esame del Senato.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge:

« La scadenza dei prestiti di esercizio contratti a termini della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, è prorogata, alle stesse condizioni di cui alla legge medesima, per un periodo di due anni a partire dalla data originariamente prevista per ogni singola operazione.

Restano fermi i privilegi di cui all'articolo 8 e seguenti del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato per il Tesoro ha proposto un emendamento sostitutivo al primo comma dell'articolo 1 affinché le parole: « La scadenza dei prestiti di esercizio... è prorogata... per un periodo di due anni », siano sostituite dalle seguenti: « La scadenza dei prestiti di esercizio contratti a termini della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, può essere prorogata alle stesse condizioni di cui alla legge medesima per un periodo fino a due anni ».

**GUERRIERI EMANUELE, Sottosegretario di Stato per il Tesoro.** Il mio emendamento tende ad evitare che la determinazione della scadenza sia sottratta alla valutazione discrezionale degli Istituti di credito e che la proroga di un biennio venga rigidamente applicata anche quando il beneficiario del prestito abbia avuto il tempo sufficiente per superare le difficoltà create dagli eventi calamitosi.

**COSSIGA, Relatore.** Ritengo che l'emendamento dell'onorevole Sottosegretario al Tesoro non possa essere accettato perché, approvandolo, si avrebbe il risultato pratico che nessun Istituto di credito — essendo la proroga facoltativa — concederebbe la proroga stessa, non avendone interesse alcuno.

Desidero chiarire che i prestiti che stiamo per prorogare sono esclusivamente quelli contratti per riparare ai danni della siccità e in base alla apposita legge. Aggiungo che questi sono prestiti nella maggior parte dei casi affiancati a normali prestiti di esercizio che

continueranno il loro corso regolare; ma prorogarli con la formula « può essere prorogata », significa mettere gli Istituti di credito in condizioni di difficoltà di fronte alla loro normale prassi amministrativa. Non bisogna dimenticare che una delle cause che hanno provocato la presentazione della attuale proposta di legge è appunto la serie di intralci frapposti dagli Istituti di credito in base alla loro naturale rigidità. Non si vede come la frase « può essere prorogata » li potrebbe indurre a concedere il rinnovo dei prestiti quando — come ho detto prima — non vi è incentivo per loro a proseguire un immobilizzo di capitale ad un tasso inferiore a quello normale di mercato. Per conto mio l'introduzione delle parole « può essere prorogata » minerebbe alla base la proposta di legge.

**ANGELINO PAOLO.** Il mio gruppo è contrario a tale emendamento.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario per il tesoro.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione il primo comma dell'articolo 1 nel testo della proposta di legge.

*(È approvato).*

Poiché è stato presentato un emendamento suppressivo del secondo comma dell'articolo 1 dal rappresentante del Ministero delle Finanze, pongo quindi in votazione il mantenimento del secondo comma dell'articolo 1.

*(Non è approvato).*

Vi è ora un emendamento aggiuntivo all'articolo 1, presentato dal relatore, e di cui do ora lettura: « La proroga delle scadenze, la misura del tasso ed il concorso nel pagamento degli interessi si applicano anche ai normali prestiti di esercizio contratti prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali risulti dimostrato che furono contratti per far fronte al pagamento dei prestiti di esercizio previsti dalla legge 23 dicembre 1955, n. 1309 ».

**COSSIGA, Relatore.** Questo emendamento è stato presentato per sanare una situazione e qualora non fosse approvato si perpetuerebbe una sperequazione.

Dirò anzitutto — riferendomi anche alla mia relazione generale — che gli Istituti esercenti il credito agrario i quali avevano concesso prestiti in base alla legge numero 1309, per dovere di buona amministrazione, hanno fatto tutto il possibile per recuperare alla scadenza le somme erogate.

Un numero limitato di mutuatari ha pagato; un altro gruppo non ha pagato e contro di essi non sono state esperite pratiche esecutive per l'intervento dell'amministrazione regionale e del Ministero del Tesoro, mentre un terzo gruppo è stato convinto dalle stesse Banche a rinnovare gli effetti scaduti a condizioni ordinarie, con la promessa che si sarebbero poi applicati lo stesso tasso di interesse e la stessa scadenza dei prestiti eventualmente rinnovati in base alla legge che stiamo discutendo. Le promesse furono fatte non soltanto ai singoli, ma anche alle organizzazioni interessate.

Così esiste un gruppo di mutuatari i quali per far fronte al pagamento di questo prestito hanno contratto nuovi prestiti di esercizio a condizioni più gravose, sulla base della promessa di alleviarle in caso di approvazione della presente proposta di legge. Ora vi è il pericolo che le banche interessate, malgrado le migliori intenzioni di mantenere l'impegno assunto coi mutuatari, non siano in grado di farlo se non le soccorre una precisa norma di legge; così, non approvandosi l'emendamento, vi sarebbe il pericolo di veder favoriti coloro che si sono rifiutati *sic et simpliciter* di pagare, mentre coloro che hanno voluto ad ogni costo tener fede ai propri impegni anche a condizioni più onerose, si vedrebbero danneggiati. Per questo chiedo che l'emendamento venga approvato. Naturalmente nel Regolamento saranno emanate le norme di attuazione più opportune per far sì che la legge sia operante.

**GUERRIERI EMANUELE, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Sono contrario, perché la proroga della scadenza verrebbe ad incidere su un prestito che costituisce già la rinnovazione di un precedente prestito, sia pure a condizioni diverse. In altre parole si avrebbero due proroghe, l'una contrattata tra l'istituto mutuante e l'interessato, e l'altra in forza di questa legge. Inoltre la formulazione « prestiti per i quali risulti dimostrato che furono contratti per far fronte al pagamento... » è piuttosto vaga, come lo stesso proponente ammetterà.

Infine vi è da temere che, per effetto di questo emendamento, la durata complessiva dell'operazione vada oltre i quattro anni dalla data iniziale. Può dimostrare il proponente che ciò non avverrà?

**COSSIGA, Relatore.** Alle prime osservazioni dell'onorevole Sottosegretario rispondo che il rinnovo ha rappresentato un atto contestuale senza esborso di somme. Cioè le banche hanno chiamato coloro che non avevano

pagato alla scadenza e hanno chiesto o il pagamento o il rinnovo, dicendo esplicitamente che il rinnovo medesimo non avrebbe pregiudicato i diritti derivanti dalla approvazione di questo disegno di legge. Ma questa affermazione non risponderà a verità, se non sarà approvato il mio emendamento. Cioè noi verremmo a colpire proprio coloro che hanno voluto tener fronte alla propria obbligazione ed hanno creduto in buona fede a quanto l'istituto di credito ha affermato.

Quanto alla difficoltà di accertare che i prestiti sono stati contratti per determinati scopi, faccio presente che nel caso in esame si tratta di due istituti di credito di diritto pubblico, uno dei quali, il Banco di Sardegna, ha, per legge, il controllo di tutte le operazioni di credito agrario che si svolgono nell'ambito della Sardegna. Si tratta cioè di due istituti che sono veramente in grado di sapere quali operazioni sono state compiute al fine indicato nell'emendamento, anche perché — come ho detto — contabilmente si tratta di operazioni contestuali che non hanno dato vita a nessun movimento di cassa. Quanto infine all'ultima osservazione del Sottosegretario relativamente al timore che si possa superare la durata di quattro anni complessivamente, io non ho nessuna difficoltà ad aggiungere al mio emendamento una precisazione del seguente tenore:

« In ogni caso, la durata di ogni prestito non potrà eccedere gli anni quattro dalla data della operazione originaria ».

**GUERRIERI EMANUELE, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Con questa aggiunta, la preoccupazione che io nutro in ordine alla durata dell'operazione viene a cadere ed io non avrei difficoltà ad accogliere l'emendamento una volta che sono stati già votati gli altri commi.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Cossiga che, come i colleghi hanno udito, viene ad essere formulato come segue:

« La proroga delle scadenze, la misura del tasso ed il concorso nel pagamento degli interessi si applicano anche ai normali prestiti di esercizio contratti prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali risulti dimostrato che furono contratti per far fronte al pagamento dei prestiti di esercizio previsti dalla legge 23 dicembre 1955, n. 1309. In ogni caso, la durata di ogni prestito non potrà eccedere i 4 anni a decorrere dalla data dell'operazione originaria ».

(È approvato).

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1959

L'articolo 1 della proposta di legge rimane, pertanto, così formulato:

« La scadenza dei prestiti di esercizio contratti a termini della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, è prorogata, alle stesse condizioni di cui alla legge medesima, per un periodo di due anni a partire dalla data originariamente prevista per ogni singola operazione.

La proroga delle scadenze, la misura del tasso ed il concorso nel pagamento degli interessi si applicano anche ai normali prestiti di esercizio contratti prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali risulti dimostrato che furono contratti per far fronte al pagamento dei prestiti di esercizio previsti dalla legge 23 dicembre 1955, n. 1309. In ogni caso, la durata di ogni prestito non potrà eccedere i 4 anni a decorrere dalla data dell'operazione originaria ».

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Tra le opere, per le quali possono essere concessi i benefici dell'articolo 1, n. 2°), della citata legge 23 dicembre 1955, n. 1309, deve ritenersi compresa anche la costruzione di silos, fienili, muri di sezionamento e di confine, e di altre opere occorrenti per il razionale sfruttamento dei pascoli e dei prati ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« I prestiti ed i mutui di cui all'articolo 1, n. 2°) della citata legge 23 dicembre 1955, n. 1309, oltre che con i finanziamenti erogati ed erogabili da parte degli istituti di credito, possono essere concessi anche sulle disponibilità del fondo di anticipazione costituito con la presente legge ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione, facendo presente che il Governo, attraverso le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario Guerrieri Emanuele, ha espresso parere contrario.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

« Il fondo di anticipazione di cui all'articolo precedente è costituito, per l'importo di lire un miliardo, presso la Regione autonoma della Sardegna.

Alla copertura della spesa relativa si provvederà riducendo di pari importo gli stanziamenti previsti all'articolo 6, 3° comma, della citata legge 23 dicembre 1955, n. 1309.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'onorevole Cossiga propone un emendamento aggiuntivo al secondo comma del seguente tenore: « nella seguente misura:

di 400 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57;  
di 300 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58;  
di 200 milioni per l'esercizio finanziario 1958-59;  
di 100 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60 ».

Pongo in votazione il primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma.

(È approvato).

L'articolo 4 rimane pertanto così formulato:

« Il fondo di anticipazione di cui all'articolo precedente è costituito, per l'importo di lire 1 miliardo, presso la Regione autonoma della Sardegna.

Alla copertura della spesa relativa si provvederà riducendo di pari importo gli stanziamenti previsti all'articolo 6, 3° comma, della citata legge 23 dicembre 1955, n. 1309 nella seguente misura:

di 400 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57;  
di 300 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58;  
di 200 milioni per l'esercizio finanziario 1958-59;  
di 100 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1959

Passiamo all'articolo 5.

« Il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 febbraio 1956 sarà integrato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle occorrenti disposizioni concernenti l'applicazione della presente legge ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Relatore onorevole Cossiga ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione con l'intesa che se approvato diverrà articolo 6 della proposta di legge.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni a favore della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (647).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni a favore della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Radi, relatore, ha facoltà di riferire alla Commissione.

RADI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento riguarda la Cassa nazionale di previdenza e mutualità che svolge la sua attività a favore del personale provinciale delle imposte dirette. Più precisamente la Cassa corrisponde al socio o agli eredi una indennità di quiescenza graduata in rapporto alla anzianità di iscrizione, concede sussidi in casi di malattia o decesso dei familiari a integrazione dei rimborsi parziali corrisposti dall'E.N.P.A.S., concede prestiti fino a tre mensilità di stipendio ad un modico interesse.

I mezzi finanziari occorrenti alla Cassa per l'attuazione di tali scopi erano costituiti, oltre che dalle tasse d'iscrizione, dalla partecipazione, nella misura del 5 per cento, ai proventi di ufficio disposta con circolare della direzione generale delle imposte dirette del 30 giugno 1931. Senonché con l'applicazione del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, è venuta meno la possibilità di devolvere alla Cassa il 5 per cento suddetto, perché i proventi hanno assunto la denominazione di tributi speciali e vanno versati al capo X della entrata per essere poi ripartiti fra il personale dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette.

Il provvedimento in esame tende a ridare all'istituto possibilità di vita senza peraltro recare onere al bilancio dello Stato. Io ne propongo pertanto la approvazione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Radi per la sua esauriente relazione su questo disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

AUDISIO. Noi dichiariamo di essere d'accordo sul provvedimento.

PRESIDENTE. Dato che il relatore ha espresso parere favorevole e nessuno ha eccepito nulla, è chiaro che non vi sono opposizioni.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio la Commissione per il suo favorevole orientamento su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico:

« Dall'intero ammontare dei tributi speciali, diritti e compensi riscossi in base alla Tabella A — Titolo I — allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, è prelevata l'aliquota del 5 per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette.

Il predetto prelievo avrà inizio in coincidenza con il primo riparto trimestrale dei suddetti tributi speciali, diritti e compensi, successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Misura della  
tassa erariale da applicarsi ai trasporti  
merci con resa accelerata che si effettuano  
in servizio cumulativo interno tra le fer-  
rovie dello Stato e le aziende concessio-  
narie di ferrovie (533).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Misura della tassa erariale da applicarsi ai trasporti merci con resa accelerata che si effettuano in servizio cumulativo interno tra le ferrovie dello Stato e le aziende concessionarie di ferrovie ».

L'onorevole Bima, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il disegno di legge n. 533 il Governo propone che per la tassa erariale da applicarsi ai trasporti merci con resa accelerata che si effettuano in servizio cumulativo interno tra le ferrovie dello Stato e le aziende concessionarie di ferrovie sia adottata la misura unica del 3 per cento.

Attualmente, in base alla legge del 1922, è stabilita una discriminazione per quanto riguarda la misura della tassa erariale a seconda che questi trasporti vengano effettuati con inoltro accelerato oppure a velocità ordinaria. Oggi, invece, con il disegno di legge in discussione, come ho già detto, si propone di fissare la tassa erariale nella misura unica del 3 per cento per quanto riguarda i servizi cumulativi, i quali — lo ricordo ai colleghi — sono quelli che le aziende concessionarie private esplicano utilizzando materiale ed impianti fissi della rete statale, e viceversa.

Le ragioni che militano a favore dell'accoglimento del disegno di legge sono le seguenti. Innanzitutto, il fatto che i trasporti con inoltro accelerato siano attualmente assai diminuiti rispetto al passato, per cui oggi, stando alle ultime statistiche, essi rappresenterebbero soltanto l'1 per cento; pertanto la modifica della tassa erariale verrebbe ad essere irrilevante. La seconda ragione è che la azienda statale, alla quale spetta il compito di controllare questi servizi cumulativi, deve tenere a tale scopo una contabilità separata con un costo molto ma molto superiore ai benefici che potrebbe ricavare da questa differenziazione della tassa erariale. In terzo luogo vi è da considerare che questa uniformità di applicazione della tassa erariale è già in vigore per le società esercenti ferrovie in concessione che abbiano un bilancio deficitario: e sono la grande maggioranza.

In fondo con questo disegno di legge il bilancio del Ministero delle finanze, stando ai calcoli che sono stati fatti, verrebbe a perdere meno di 1 milione, mentre, applicando la misura unica del 3 per cento, l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, alla quale, come dicevo, spetta il controllo della gestione dei servizi cumulativi, verrebbe a risparmiare più di 2 milioni.

È vero che si tratta di due bilanci diversi, ma è anche vero che il bilancio dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, in quanto integrato dallo Stato, pesa sull'erario. Quindi, se da una parte abbiamo una minore entrata, dall'altra lo Stato in definitiva trarrebbe da ciò un vantaggio, in quanto dovrebbe corrispondere alle ferrovie in sede di rifusione del deficit una somma inferiore a quella che corrisponde attualmente.

Sono queste le considerazioni che inducono il relatore ad esprimere parere favorevole alla approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Bima per la sua relazione come sempre esauriente.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TREBBI. Desidero solo un chiarimento: questa riduzione di spesa sarà teorica o reale?

PRESIDENTE. Onorevole Trebbi, come è detto chiaramente nella relazione si passa dall'8 al 3 per cento.

TREBBI. Non parlo della riduzione della aliquota, ma della riduzione della spesa che grava sulle ferrovie dello Stato.

BIMA, *Relatore*. In sostanza questo è un beneficio che si fa alle ferrovie in concessione, ai privati. E qui ci sarebbe da discutere, perché questo disegno di legge rappresenta un'altra tappa per quanto riguarda l'andamento negativo di questi trasporti concessi ai privati. Come risulta dalle pochissime cifre che ho citato, siamo di fronte ad un traffico sempre decrescente; e siccome queste aziende ferroviarie godono del privilegio di avere il loro bilancio integrato dallo Stato al 100 per cento, si può concludere che questo provvedimento, anche se di lieve momento, in definitiva viene incontro a queste gestioni deficitarie.

Pertanto nell'approvare il disegno di legge ci sarebbe solo da fare voti affinché queste ferrovie private, che hanno fatto ormai il loro tempo, siano chiuse definitivamente al traffico; il che significherebbe per l'erario una minore spesa di circa 14 miliardi, valutata secondo le risultanze dell'andamento economico di queste ferrovie nel 1956.

TREBBI. In proposito ci sono teorie diverse.

PRESIDENTE. Onorevole Trebbi, la sua domanda aveva un sapore particolare. Ella chiedeva se di fatto si sarebbero poi realizzate delle economie compensanti questo minore introito. Ritengo che si possa rispondere affermativamente, e che anzi avanzerà anche qualche cosa, per due semplici considerazioni. La prima è che, quanto meno, saranno eliminati degli stampati. La seconda è che i sopraluoghi di quegli ispettori, i quali si recavano presso le ferrovie in concessione per appurare la distinzione ai fini fiscali tra traffico veloce e traffico meno veloce, cesseranno. Conseguentemente possiamo ritenere, senza peccare di eccessivo ottimismo, che 800 mila lire saranno senz'altro risparmiate.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« La tassa erariale stabilita dall'articolo 6, punto 2°, del regio decreto legge 29 gennaio 1922, n. 40, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nella misura del 3 per cento per i trasporti merci a velocità ordinaria, è applicata, nella stessa misura del 3 per cento, anche ai trasporti merci effettuati con resa accelerata quando trattasi di trasporti in servizio cumulativo interno tra le ferrovie dello Stato e le Aziende esercenti ferrovie in regime di concessione ».

Non essendovi osservazioni, né emendamenti, il disegno di legge che consta di articolo unico, sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Norme integrative della legge 2 gennaio 1958, n. 3, sulla liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione residuati. (591).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 2 gennaio 1958, n. 3, sulla liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione residuati ».

Questo provvedimento è già stato discusso dalla nostra Commissione nella precedente seduta in sede legislativa, ed il rappresentante del Governo si era riservato, se non erro, di fornire alcune informazioni che erano state richieste dalla Commissione.

Pertanto do senz'altro la parola all'onorevole Sottosegretario.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nella discussione svolta precedentemente era stato chiesto da parte di alcuni commissari di conoscere quale sia la situazione delle gestioni che fanno capo all'A.R.A.R.; si era chiesto inoltre perché non si proceda alla loro effettiva ed immediata liquidazione e perché tali gestioni debbano essere affidate ad altre amministrazioni statali — all'ufficio di liquidazione presso il Ministero del tesoro, alle ferrovie dello Stato ed al provveditorato generale dello Stato — più particolarmente si era chiesto di conoscere quale sia lo stato della gestione E.N.D.I.M.E.A., in che consista la liquidazione delle attività residue e perché di essa non si investa il Ministero della sanità.

L'onorevole Bima aveva poi sollevato un altro quesito, aveva chiesto, cioè, perché i rendiconti finali debbano essere fatti dagli organismi statali e non dagli organismi che ne avrebbero l'obbligo.

Sono ora in condizione di dare le notizie che gli onorevoli colleghi avevano richiesto.

Come è risaputo, l'A.R.A.R. venne istituita per il rilievo, la custodia e l'alienazione dei materiali residuati di guerra ceduti dalle autorità alleate, o abbandonate dai tedeschi in Italia, o in altro modo acquisiti.

Successivamente furono affidate dal C.I.R. all'A.R.A.R. altre gestioni che si rese necessario istituire in rapporto alle esigenze particolari, e precisamente: 1°) gestione aiuti civili e militari U.S.A., che concerne la importazione di materie prime e prodotti vari finanziati con dollari concessi all'Italia dal governo U.S.A. in base ai vari programmi di aiuto e collaborazione. Questa gestione è pressoché esaurita, in quanto rimangono da alienare solo merci per poche decine di milioni; 2°) gestione acquisti macchinari ed attrezzature per conto delle amministrazioni statali ed enti pubblici, finanziati con i fondi di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 730, ed alla legge 21 marzo 1953, n. 203. Mentre la gestione di cui alla ricordata legge n. 730 può considerarsi esaurita, in quanto restano da effettuare solo alcune regolazioni finanziarie con le amministrazioni statali, gli acquisti di cui alla legge n. 203 per un complessivo importo di valuta pari a lire 6 miliardi sono tuttora in corso (restano ancora da piazzare ordinativi di acquisto per 400 milioni di lire circa); 3°) gestione acquisti straordinari. Trattasi degli acquisti effettuati a seguito dei noti avvenimenti internazionali, che si distinguono in due categorie: acquisti per la costituzione di scorte, finanziati ai sensi del decreto-legge

7 luglio 1951, n. 490, ed acquisti per l'approvvigionamento del paese, ai quali si è provveduto facendo ricorso a prestiti bancari o ad altre fonti di finanziamento. Mentre le merci acquistate per l'approvvigionamento del paese sono già state da tempo interamente vendute, quelle importate per la costituzione di scorte sono ancora in parte giacenti e non potranno essere alienate, in rapporto alla situazione del mercato, che gradualmente e in un certo periodo di tempo; sono ancora giacenti scorte A.R.A.R. — rame, gomma, stagno, ecc. — per un costo di circa 45 miliardi di lire.

L'E.N.D.I.M.E.A. sorse come una società a responsabilità limitata nell'ottobre del 1944 con un capitale di 3 milioni e 500 mila lire. Alla fine del 1947 i soci dell'E.N.D.I.M.E.A. rinunciarono all'incarico che l'ente aveva avuto a seguito di apposita convenzione, alla gestione, cioè, nell'interesse dello Stato di materiale sanitario e di medicinali posti a disposizione del nostro paese dalle autorità alleate.

Il Ministero del tesoro, d'intesa con l'A.C.I.S., affidò i compiti già svolti alla società stessa ad un commissario governativo che, a seguito di deliberazione del C.I.R., in data 15 ottobre 1948, effettuò operazioni di importazione di prodotti a valere sul programma E.R.P.

Con decreto 7 febbraio 1957, il Ministero del tesoro affidò la liquidazione della gestione all'Ufficio liquidazioni, nominando commissario il capo dell'ufficio medesimo il quale ha svolto una notevole attività intesa a conseguire al più presto tale fine.

Con l'articolo 14 della legge 22 dicembre 1957, n. 1294, la gestione E.N.D.I.M.E.A. venne trasferita all'A.R.A.R. che, nello stesso periodo di tempo, con legge 2 gennaio 1958, venne posta in liquidazione. Evidentemente, il passaggio all'A.R.A.R. è stato ispirato al principio di unificare tutte le operazioni di liquidazione.

Qual'è lo stato attuale dell'E.N.D.I.M.E.A.? Si è già provveduto a collocare alle condizioni migliori possibili tutti i medicinali che risultavano giacenti, nonché una parte del materiale radiologico e a recuperare i crediti esistenti che si sono ridotti ora a lire 212.048.651 da lire 426.091.920. Sono state effettuate le operazioni preliminari per la vendita di un complesso immobiliare sito in Firenze, sono stati chiusi i depositi di Firenze, Napoli, Bari, Livorno e Roma ed è stata trasferita la sede centrale presso l'ufficio liquidazioni. Si è provveduto inoltre a vendere le macchine da scrivere e il mobilio che costituivano l'at-

trezzatura degli uffici, portando a termine anche altri adempimenti di minore rilievo.

Rimangono da compiere le seguenti operazioni: completare la vendita del materiale radiologico il cui valore ascende a 35 milioni di lire; effettuare la vendita dello stabile di Firenze; completare il recupero dei crediti che ammontano come ho detto a lire 212 milioni 048.655; compilare i rendiconti delle gestioni E.N.D.I.M.E.A., secondo le norme di legge; portare a conclusione le vertenze pendenti presso la magistratura ordinaria.

Tutte le gestioni affidate a suo tempo all'A.R.A.R. con deliberazione del C.I.R. hanno trovato la loro disciplina legislativa con la legge 2 gennaio 1958, n. 3.

Quanto alle prospettive future si può adunque dire che: la gestione merci di importazione e degli aiuti U.S.A. è pressoché esaurita; quella relativa all'importazione di macchinari ed attrezzature per conto dello Stato si trova in fase di pressoché completo esaurimento; quella concernente le merci acquistate per la costituzione di scorte dovrà essere chiusa ma per addivenire alla completa alienazione di tutte le giacenze, realizzando il miglior prezzo in rapporto alla situazione di mercato, si rende necessario un certo periodo di tempo.

Quali i criteri in virtù dei quali queste gestioni extra istituzionali dell'A.R.A.R. sarebbero affidate ad altra amministrazione dello Stato? Si è tenuto conto prima di tutto di un criterio di competenza tecnica da parte delle varie amministrazioni statali e anche si è tenuto conto dell'attuale stato delle gestioni medesime. Quindi, la gestione E.N.D.I.M.E.A. e quelle svolte dall'A.R.A.R. per l'importazione di merci in base al programma di aiuti U.S.A. verrebbero trasferite all'ufficio liquidazioni, dato che tale ufficio è stato appunto costituito per gli adempimenti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, che concerne la soppressione e la messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza pubblica.

La gestione delle scorte di prodotti industriali verrebbe trasferita alle Ferrovie dello Stato, atteso che tale Amministrazione, per i compiti che comunemente svolge ha una particolare competenza tecnica e commerciale, in considerazione anche del fatto che negli scorsi anni ha svolto compiti analoghi.

La gestione acquisti macchinari, apparecchi ed attrezzature per conto dello Stato viene trasferita al Provveditorato Generale

dello Stato, essendo da ritenere che tale amministrazione sia la più idonea, per i suoi compiti istituzionali, a portare a termine gli acquisti medesimi.

E da precisare che essendo state le varie gestioni affidate all'A.R.A.R. con legge, esse non potrebbero essere trasferite ad altri enti se non mediante un apposito provvedimento legislativo. Ciò spiega la necessità di dar corso al disegno di legge oggi al nostro esame.

Se le gestioni di cui si tratta, fatta eccezione per quelle relative alle merci acquistate per la costituzione di scorte sono pressoché esaurite, la rendicontazione delle gestioni medesime non poteva essere portata a termine che in un periodo di tempo notevolmente più lungo il che comporterebbe la necessità di prorogare il termine di chiusura della liquidazione dell'A.R.A.R.

Per ovviare a questo, viene appunto disposto il trasferimento delle gestioni a vari organi dell'Amministrazione dello Stato, obbligando le medesime amministrazioni a compilare anche i relativi rendiconti.

Anche se esonerato dalla compilazione dei rendiconti, per i motivi di cui si è detto in precedenza, il trasferimento delle gestioni dell'A.R.A.R. alle varie amministrazioni subentranti dovrà effettuarsi sulla base della situazione dei conti e dei verbali di consegna, da sottoscrivere — come si legge nel testo — non solo dai liquidatori dell'azienda, ma anche dal collegio dei revisori. Questo varrà anche a porre la base della rendicontazione futura che sarà poi data dalle amministrazioni statali.

Con questo, onorevoli colleghi, credo di aver dato le delucidazioni che mi erano state richieste.

AUDISIO. Prendo atto con soddisfazione che oggi possiamo ritenerci informati più e meglio di quanto non lo fossimo nella seduta precedente, grazie ad una serie di notizie fornite dall'onorevole Sottosegretario, le quali ci aiutano a meglio inquadrare la portata di questo provvedimento.

Tuttavia se dovessi pronunciarmi nel merito, in questo momento, dovrei dire che molti dubbi ancora sussistono, specie per quanto riguarda alcuni criteri enunciati dall'onorevole Guerrieri, a proposito di queste gestioni speciali.

Come probabilmente gli onorevoli colleghi ricorderanno le obiezioni da me sollevate nella precedente seduta si riferivano in modo particolare all'E.N.D.I.M.E.A. e le notizie fornite oggi dal sottosegretario, anche se apprezzabili, non sono tali secondo me da chiarire tutti gli aspetti della questione. Un'altra obiezione va

fatta anche per ciò che concerne la competenza degli enti. Per la verità, non so se rileggendo più attentamente i dati testé illustrati dall'onorevole Guerrieri sia possibile chiarire talune questioni e perciò penso tra l'altro che sarebbe opportuno per meglio impostare la nostra discussione, aver modo di leggere queste dichiarazioni.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ciò sarà possibile non appena avremo a disposizione il testo stenografico della seduta, in quanto le notizie da me fornite alla Commissione sono contenute in vari appunti. Ove quindi, gli onorevoli colleghi ritenessero opportuno avere il testo sotto mano...

AUDISIO. Credo di sì, onorevole Guerrieri. Si è parlato di scorte giacenti per somme assai rilevanti: prima si è parlato di 3 milioni e mezzo di lire, poi si è parlato di cifre molto più ingenti. I nostri dubbi, quindi, non sono generici poiché, come legislatori, abbiamo il dovere di andare fino in fondo nel motivare il nostro voto favorevole o contrario che sia.

Non si può tener conto, da questo punto di vista, che allo stato dei fatti abbiamo avuto soltanto notizie vaghe, fornite a spizzico intorno ad una materia per altro così importante. Né vale perciò affermare che i criteri seguiti dal Governo in ordine alla competenza siano stati criteri obiettivi (sui quali noi nutriamo notevoli dubbi) oppure che il problema del rendiconto debba essere considerato in un secondo tempo non potendo essere posto in questo momento dato che vi sono altre liquidazioni in corso. Perciò, penso che la cosa più opportuna sia quella di deliberare una sospensiva affinché tutti i commissari siano posti in condizione di meglio esaminare la documentazione che ci è stata oggi fornita, in vista dei notevoli movimenti patrimoniali. Infatti, i beni in oggetto possono avere nel frattempo acquistato o perduto valore e poiché non si tratta di operazioni di carattere burocratico interno, o di partite di giro che alla fin fine non spostano nulla, bensì di operazioni economiche e commerciali vere e proprie, bisogna rendersi esattamente conto dei criteri di competenza che sono stati seguiti.

Per tutti questi motivi, concludendo, mi permetto di chiedere di sospendere la discussione e di rinviarla ad un'altra seduta per aver modo, nel frattempo, di meglio esaminare la documentazione ora a nostra disposizione.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda le dichiarazioni fornite dall'onorevole Sottosegretario, il resoconto stenografico fa testo, poiché, come i colleghi sanno, ci troviamo in



sede legislativa. Tuttavia debbo convenire che per poter mettere questo testo a disposizione di tutti i colleghi intercorrerà una settimana e forse anche di più. Ad ogni modo quello che qui importa stabilire è che le dichiarazioni dell'onorevole Guerrieri sono state affidate al resoconto stenografico.

AUDISIO. Certamente. Tuttavia, proprio per una questione di tempo, mi permetto di prospettare all'attenzione del nostro Presidente la possibilità di avere le dichiarazioni entro un termine più breve di quanto non avvenga normalmente.

ANGELINO PAOLO. Come la Commissione ricorderà, nella seduta precedente chiesi di conoscere quali fossero le attività « ovviamente » non in liquidazione. La parola « ovviamente » mi pare un po' fuori posto. Come mai è stata affidata all'A.R.A.R. cioè ad un organismo in liquidazione, un'attività che riguarda invece enti « ovviamente » non in liquidazione? Come mai, cioè, delle attività che « ovviamente » non sono in liquidazione sono state affidate ad un ente morituro e destinato a scomparire?

E chiaro che sarebbe stato perlomeno opportuno pensare che essendo l'A.R.A.R. un ente posto in liquidazione, si sarebbe dovuto provvedere o ad istituire qualche altro ente, o trovare qualche altra via idonea, certo diversa da quella che è stata invece imboccata. L'onorevole sottosegretario Guerrieri, ci ha oggi fornito una serie di dati e di cifre che difficilmente possono essere valutati in seguito ad una semplice lettura.

Ecco perché noi pensiamo che sarebbe prima di tutto opportuno prendere visione di questi dati e di queste cifre per poterli analizzare attentamente e con la massima serietà, al fine di poter esprimere obiettivamente il nostro parere e, quello che più conta, il nostro voto responsabile.

Per tutte queste ragioni chiedo prima di tutto che vengano chiarite le notizie che sono state fornite e inoltre un lasso di tempo congruo per aver modo di esaminarle attentamente.

PRESIDENTE. Mi sembra che sia stato chiarito con una certa ampiezza l'avverbio « ovviamente ». L'A.R.A.R. ha delle funzioni di istituto che sono ovviamente in liquidazione, essendo questo ente stesso in liquidazione; ha poi delle funzioni delegate, ultima delle quali è quella nascente dalla legge 22 dicembre 1957, n. 1294, riguardante acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali. In questa legge è detto che per ra-

gioni di vario genere, compresa quella della sicurezza, ad un certo momento si sono dovute acquistare determinate materie prime (stagno, rame, tungsteno, gomma, ecc.) oltre che qualche prodotto alimentare di base.

Mi sembra di aver capito, leggendo la relazione, che l'« ovviamente » intendeva riferirsi alle funzioni delegate da questa legge all'A.R.A.R. e non alle funzioni di istituto che sono in liquidazione.

Ma vi è un altro problema: vi sono dei materiali la cui stima si aggira sui 45 miliardi. (*Interruzione del deputato Trebbi*) La stima è fatta al valore di acquisto, non abbiamo un conto perdite e profitti nel bilancio dello Stato, ma abbiamo un conto finanziario. Comunque, la alienazione di queste merci costituisce un problema che preoccupa anche il normale andamento del nostro mondo economico. Mi ricordo che quando il Tesoro insisteva perché venissero alienate le scorte di semi oleosi, ogni volta che vi era un appalto per la vendita di queste scorte, si elevavano proteste continue perché l'affacciarsi di questo prodotto sul mercato portava ad un ribasso. Ritengo che ci si debba occupare di questo materiale; non so quale organismo sia previsto, se gli uffici dello Stato abbiano una particolare competenza, il fatto è che lo stagno, il rame, il tungsteno, la gomma, ecc., non possono essere, improvvisamente, per grossi quantitativi, buttati sul mercato.

ANGELINO PAOLO. Questi acquisti in quale epoca sono stati fatti?

VICENTINI, *Relatore*. In occasione dei fatti di Corea.

TREBBI. Al momento in cui i prezzi erano molto elevati.

PRESIDENTE. È facile fare ora delle critiche in questo momento. Vi era in atto un comitato presieduto per legge dal Sottosegretario per il commercio estero, il quale, su autorizzazione del Consiglio dei ministri (che poi trovava la sua regolarizzazione in un provvedimento di legge), proponeva di fare gli acquisti secondo le disposizioni del C.I.R. Del resto, anche la legge 22 dicembre 1957, n. 1294, fa preciso riferimento a queste disposizioni del Comitato interministeriale per la ricostruzione. Tutti questi interventi, che rispondevano a eccezionali esigenze di interesse pubblico, non si risolvono mai in profitti per la pubblica finanza.

TREBBI. Rimane da vedere se queste scorte dovevano rimanere giacenti per tanto tempo e se non era possibile adoperarle prima. Sono passati parecchi anni e vi è stato

un calo notevole, ma vi è anche stato un notevole livellamento nei prezzi.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se ella, onorevole Trebbi, mi avesse seguito poco fa, forse questa domanda non l'avrebbe posta. Infatti sostanzialmente ho detto che la gestione aiuti civili e militari U.S.A. è pressoché esaurita, restando da alienare solo merci per poche decine di milioni di lire. Vi è poi la gestione acquisto macchine ed attrezzatura per conto dell'amministrazione statale e degli enti pubblici che è regolata da due leggi: dalla legge n. 730 del 1949 e dalla legge n. 203 del 1953. La gestione di cui alla legge n. 730 può considerarsi esaurita: restano da effettuare alcune regolazioni di carattere finanziario; per l'altra di cui alla legge n. 203 per un complessivo importo in valuta pari a 6 miliardi, le operazioni sono ancora in corso: restano ancora da piazzare ordinativi per l'acquisto per 400 milioni di lire circa. La gestione relativa agli acquisti straordinari si divide in due parti: acquisti per la costituzione di scorte e acquisti per l'approvvigionamento del paese. Mentre le merci acquistate per l'approvvigionamento del paese sono già state da tempo interamente vendute, quelle importate per la costituzione di scorte sono in parte giacenti e non possono essere alienate che gradualmente ed in un certo periodo di tempo (le giacenze attuali sarebbero dell'ordine di 45 miliardi di lire riferiti al costo).

TREBBI. Credo che vi siano alcune questioni che vanno chiarite meglio.

PRESIDENTE. È bene dire che vi sono due provvedimenti riferentisi alla Corea; poi questo del 22 dicembre 1957 che ha riferimento agli avvenimenti di Suez.

Quindi vi sono due situazioni alla base di questi acquisti e per l'approvvigionamento alimentare del paese e per quelle che si chiamano scorte necessarie di materie fondamentali per il paese.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di operazioni che sono state o sono in corso di esaurimento. Si può dire, *grosso modo*, che tutto quanto è entrato nella fase della liquidazione.

BIMA. La volta scorsa avevo sollevato alcune preoccupazioni in ordine alla possibilità attraverso il disegno di legge, di far rivivere alcuni tronconi di attività dell'A.R.A.R. Oggi, attraverso le spiegazioni del Sottosegretario, noi sappiamo che la particolarità di questo disegno di legge ha suo diretto riferimento in ordine alla possibilità di meglio provvedere, e il più rapidamente possibile, alla liquida-

zione di queste gestioni, affidando i singoli settori a branche specializzate della nostra amministrazione.

Per questo, nel ringraziare il Sottosegretario per le delucidazioni date che mi tranquillizzano completamente, sono contrario alla proposta di rinvio.

VICENTINI, *Relatore*. Come risulta dal contesto del provvedimento e dai chiarimenti del Sottosegretario, si tratta di facilitare ed accelerare la liquidazione dell'A.R.A.R., con il trasferimento delle gestioni che devono sopravvivere alle amministrazioni competenti.

Per esempio, tutta la materia delle scorte, passa alle ferrovie dello Stato. Noi sappiamo che quando queste scorte verranno alienate (a mezzo di commesse che le ferrovie dello Stato faranno e per mezzo della fornitura di materie prime alle ditte appaltatrici di lavori) avremo la possibilità di esaminare le vicende amministrative dei capitoli di quelle due attività. Poiché con il trasferimento al Provveditorato generale dello Stato ed alle ferrovie dello Stato delle due parti principali che rimangono in essere per la liquidazione (liquidazione che avremo modo di conoscere quando si sarà addivenuti al ricavo della vendita di queste scorte), così come richiesto al disegno di legge, la Commissione non abdica a qualsiasi altro diritto per un esame più approfondito di quelle che sono le gestioni, prego di non insistere nella proposta di rinvio.

È da rilevare che gli acquisti avvenuti al tempo della questione di Suez sono stati fatti necessariamente quando sul mercato mondiale vi era la corsa al reperimento di materiale strategico; e non possiamo non lodare il Governo che si è fatto carico di garantire la nostra libertà e la nostra sicurezza. Dopo 9 mesi tutto era deflazionato sul mercato internazionale; nel rendiconto generale troveremo il costo di questo atto di previdenza, sicché in quella sede potremo esprimere il nostro parere.

AUDISIO. Potrei anche aderire all'invito dell'onorevole Vicentini. Desidererei, però, ci si convincesse, dato che la scadenza del 31 dicembre è stata largamente superata, che un rinvio alla prossima seduta non pregiudica nulla; ciò ci porrebbe nella condizione di non doverci astenere per una non conoscenza di dati concreti, ma di votare, a favore o contro, responsabilmente.

Dato che nella nostra Commissione, per merito del nostro Presidente, vi è la tendenza a voler chiarire le cose e a non prendere posizioni contrapposte, dato che noi non chiediamo un rinvio per fare del sabotaggio (vi

basti dire che si potrebbe fare la richiesta di rimettere all'Assemblea questo provvedimento, ma che noi non la faremo perché non sarebbe una cosa seria), credo che il rinvio di una settimana sia una proposta accettabile.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho difficoltà ad aderire alla richiesta, anche se pensavo, come penso, che le notizie da me date fossero sufficienti. Si tratta in questione di un problema limitato, di affidare cioè le gestioni per il loro ulteriore corso a determinati organismi dello Stato. Comunque, se si tratta di rinviare per una settimana, nulla in contrario.

AUDISIO. Ringrazio il Sottosegretario e prego la Presidenza di farci avere tempestivamente una copia delle dichiarazioni fatte poc'anzi dall'onorevole Guerrieri, onde noi le possiamo leggere e, alla prossima seduta, possiamo esporre il nostro parere con cognizione di causa.

PRESIDENTE. Resta dunque inteso che il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prima seduta della prossima settimana.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Gagliardi: Concessione di pensione straordinaria alla signora Maria Reiser Bisio, vedova dell'ingegner Attilio Bisio (242).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Gagliardi: « Concessione di pensione straordinaria alla signora Maria Reiser Bisio, vedova dell'ingegner Attilio Bisio ».

In assenza del relatore, onorevole Schiratti, riferirò io brevemente alla Commissione. Si tratta di assicurare una pensione di 300 mila lire all'anno alla vedova di un illustre ingegnere che fu uno dei pionieri di una nuova tecnica nel campo della marina. Evidentemente io sono favorevole al disegno di legge, anche perché fu proprio la nostra Commissione a richiedere un ordinamento di questa materia nel senso di adottare un provvedimento generale che valesse a seguire un criterio unico per tutti questi casi. La Commissione V (Bilancio) ha dato parere favorevole, proponendo però di iscrivere la spesa al capitolo 189 dello stato di previsione del Ministero della difesa. Ora, poiché tale capitolo riguarda una voce che non ha attinenza con una pensione, ritengo opportuno chiedere al rappresentante del tesoro se sia possibile tro-

vare la copertura finanziaria del provvedimento in altro capitolo del bilancio. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi riservo di comunicare alla Commissione, per la prossima seduta, la possibilità di reperire la necessaria copertura finanziaria in altro capitolo del bilancio.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Misura della tassa erariale da applicarsi ai trasporti merci con resa accelerata che si effettuano in servizio cumulativo interno tra le ferrovie dello Stato e le aziende concessionarie di ferrovie » (533):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Disposizioni a favore della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette » (647):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna:

« Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità e costituzione di un fondo per concessione di prestiti e mutui » (419):

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

---

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1959

---

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albertini, Angelino Paolo, Audisio, Bei Ciufoli Adele, Bigi, Bima, Calasso, Castelli, Castellucci, Cossiga, Curti Aurelio, Longoni, Malfatti, Martinelli, Mitterdorfer, Monasterio, Montanari Silvano, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Passoni, Radi, Raffaelli, Restivo, Russo Vincenzo, Scarlato, Tantalò, Turnaturi, Vicentini, Vizzini e Zugno.

*È in congedo:*

Marzotto.

**La seduta termina alle 13.**

---

*IL DIRETTORE*  
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI